

# TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

## Newsletter n. 19 del 31 Luglio 2018

*Lo staff di TuttoCamere.it  
ti augura*

***serene vacanze!!***

## **1. CODICE DEL TERZO SETTORE - Il Consiglio di Stato ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto correttivo all'esame della Camera**

Il Consiglio di Stato, nell'adunanza della Commissione speciale del 19 luglio 2018, ha espresso il parere sullo **schema di decreto correttivo al Codice del Terzo settore** (recante "*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117, recante Codice del terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lett. b), della legge 6 giugno 2016, n. 106*"), in attesa dell'approvazione definitiva della Camera sulla proroga a dicembre 2018 del termine finale per l'approvazione.

In parere, che fa seguito al parere interlocutorio assunto nell'Adunanza del 17 maggio 2018 (N. 01432/2018), si sofferma, in particolare, **sull'acquisto e sulla perdita della personalità giuridica** degli enti e sulle **misure fiscali**.

Con riferimento all'art. 8 dello schema di decreto, che apporta modifiche all'art. 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017, la Commissione speciale ha riscontrato una particolare criticità soprattutto con riferimento al **nuovo comma 1-bis dell'art. 22**, tanto da chiederne la cancellazione, nonostante la riformulazione.

La problematica riguarda **gli effetti della cancellazione dal registro unico nazionale del Terzo settore**, di quegli enti che erano in origine iscritti presso i registri prefettizi o regionali, in quanto già titolari di personalità giuridica, e che erano stati da essi cancellati per effetto dell'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Ministero del Lavoro osserva che, nel momento in cui l'ente già dotato di personalità giuridica decide di entrare a far parte del perimetro del Terzo settore, attraverso l'iscrizione al registro unico nazionale del Terzo settore, soggiace alla disciplina propria di quest'ultimo, sicché l'eventuale successiva cancellazione dal registro, ai sensi dell'art. 50 del codice del Terzo settore, comporta l'estinzione della personalità giuridica.

Pertanto, il comma 1-bis dell'art. 22 del Codice è stato riformulato con l'inserimento delle parole: "***L'ente del terzo settore cancellato dal registro unico nazionale del Terzo settore perde la personalità giuridica anche se era già iscritto nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000***".

Sulla riformulazione del comma 1-bis il parere del Consiglio di Stato è drastico: è ancora peggiore della precedente versione.

Secondo il Consiglio di Stato "*l'erezione a persona giuridica, cioè il riconoscimento della piena soggettività nell'ordinamento giuridico, è riconosciuta con norma generale in relazione al possesso e alla verifica di determinate condizioni e requisiti previsti dal d.p.r. n. 361 del 2000, accertati i quali, sorge in capo alla persona giuridica una posizione giuridica tutelata al mantenimento di tale status*".

La competenza ad accertare la idoneità di un soggetto collettivo ad acquisire la personalità giuridica generale spetta esclusivamente al Ministero dell'Interno e per lui al Prefetto.

Trattasi appunto della disciplina generale (art.1 del D.P.R. n. 361 del 2000) solo affiancata dalle competenze regionali territorialmente limitate (art. 7 del D.P.R. n. 361 del 2000) e dalle discipline speciali (art. 9 dello stesso D.P.R.) e a mente delle quali la soggettività di diritto si può acquisire anche mediante l'iscrizione in albi specialistici, quali ad esempio, il registro delle imprese. Ciascuno di tali normative speciali risponde a proprie condizioni e requisiti, che non interferiscono con il regime generale, ma lo sostituiscono a determinate condizioni.

Ne consegue - si legge nel parere - che "***la cancellazione, per motivi legittimi, da tali albi fa venire meno la soggettività giuridica così specialmente acquisita, ma in nulla incide sulla posizione del soggetto rispetto alla normativa generale***". E così la cancellazione dall'albo speciale non è di impedimento al riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del citato d.p.r., e allo stesso modo non può incidere sulla eventuale personalità giuridica legittimamente acquisita tramite il procedimento prefettizio".

La raccomandazione finale è quella di una attenta verifica dell'intero schema di articolato alla luce delle note regole di corretta redazione dei testi normativi.

LINK:

[Per scaricare il testo del Parere del Consiglio di Stato clicca qui.](#)

## **2. MILLEPROROGHE - Pubblicato il decreto-legge che proroga i termini previsti da disposizioni legislative**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018, il **Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91**, recante "***Proroga di termini previsti da disposizioni legislative***".

Il decreto-legge n. 91/2018 (chiamato ancora "*Decreto Milleproroghe*" anche se molto più contenuto rispetto ai suoi precedenti per la diversa collocazione temporale) è **in vigore dal 26 luglio 2018** e introduce disposizioni urgenti per la proroga di alcuni termini previsti da disposizioni legislative e interviene,

principalmente, sulla disciplina delle **intercettazioni, infrastrutture, bonus cultura e riforma delle banche cooperative**.

Per quanto riguarda le **intercettazioni**, il Governo ha deciso di rinviare al 31 marzo 2019 l'entrata in vigore della riforma delle intercettazioni (D.Lgs. n. 216/2017). E' stata differita al 15 febbraio 2019 l'estensione del regime della multivideoconferenza ai processi con detenuti.

Infine, si prevede la proroga al 31 dicembre 2021 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata di Ischia nel circondario del tribunale di Napoli (art. 2).

Per quanto riguarda il tema delle **Infrastrutture**, si prevede la proroga al 31 dicembre 2019 del termine entro cui il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) deve individuare le modalità di impiego delle economie derivanti dai finanziamenti dei programmi di edilizia scolastica (art. 4).

Per quanto riguarda il **Bonus cultura** per i diciottenni, al fine di tenere conto di un parere del Consiglio di Stato, si assicura la necessaria copertura legislativa all'estensione per il 2018 del cosiddetto "bonus cultura", prevista dalla legge di bilancio per il 2018 (art. 7).

Per quanto riguarda le **Banche di credito cooperativo (BCC)**, viene prorogato da 90 a 180 giorni il termine della piena efficacia della riforma del credito cooperativo e delle banche popolari.

Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2018 la scadenza per l'adeguamento delle banche popolari a quanto stabilito dal Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 11).

Ricordiamo che la riforma delle banche cooperative - introdotta con il decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18 poi convertito nella legge 8 aprile 2016, n. 49 - perseguiva due obiettivi, in particolare: il rafforzamento del loro patrimonio sociale e il consolidamento del loro carattere mutualistico e localistico.

LINK:

[Per un approfondimento dei contenuti e per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

### **3. MEDIATORI DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE - Fissato il contributo dovuto al Fondo di garanzia per l'anno 2018 - Pagamento entro il 31 luglio**

Con **decreto del 10 luglio 2018**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha determinato, **per l'anno 2018**, l'importo del contributo annuale da versare al **Fondo di garanzia per i mediatori di assicurazione e riassicurazione**.

Tale contributo è fissato, per l'anno 2018, nella misura dello **0,08% delle provvigioni acquisite dai mediatori di assicurazione e di riassicurazione nel corso dell'anno 2017**.

I versamenti di cui sopra devono essere effettuati **entro il 31 luglio 2018**.

Entro la stessa data i mediatori devono trasmettere al Fondo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante le provvigioni acquisite nel corso dell'anno 2017.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto clicca qui.](#)

### **4. CONTRATTI DI RETE - Possibili contratti di reti "misti" tra imprenditori e professionisti - Chiarimenti dal Ministero dello Sviluppo Economico sulla nuova disciplina**

Secondo la normativa attualmente in vigore è **impossibile** iscrivere il contratto di rete sulla posizione di un soggetto "*che svolge attività professionale*" non iscritto al Registro delle imprese. **E' invece possibile**, ai fini pubblicitari, **la creazione di contratti di rete misti (imprenditoriali - professionali)** dotati di soggettività giuridica, come descritti ai commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 3 della Legge n. 34/2009, di conversione del D.L. 5/2009. Solo tale fattispecie, infatti, essendo dotata di autonoma soggettività e prevedendo l'iscrizione autonoma della rete al Registro delle imprese (non già sulla posizione dei singoli imprenditori "retisti"), consentirebbe la **possibilità di costituire e dare pubblicità alle reti miste**.

E' quanto chiarisce il Ministero dello Sviluppo Economico, con la **circolare n. 3707/C del 30 luglio 2018**.

La circolare,-emanata in risposta ai numerosi quesiti tendenti ad avere chiarimenti in merito alla esatta applicazione, anche dal punto di vista procedurale della pubblicità commerciale, delle nuove modalità di costituzione, dal punto di vista soggettivo, dei contratti di rete, fornisce chiarimenti in merito alla **nuova disciplina dei contratti di rete aperti a soggetti differenti dagli imprenditori** e, in particolare, in merito alla **partecipazione di "lavoratori autonomi" ai contratti di rete disciplinati dal D.L. n. 5 del 2009**.

Nel dettaglio si chiede se, ai sensi del disposto di cui al comma 3, dell'art. 12, della legge n. 81 del 2017, tutti i liberi professionisti dotati di Partita IVA, a prescindere dalla titolarità o meno di una impresa, possono partecipare alle reti di impresa.

Il comma 3, dell'art. 12, della **legge n. 81 del 22 maggio 2017** (recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato") stabilisce che "al fine di consentire la partecipazione ai bandi e concorrere all'assegnazione di incarichi e appalti privati, è riconosciuta ai soggetti che svolgono attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, la possibilità:

a) di costituire reti di esercenti la professione e consentire agli stessi di partecipare alle reti di imprese, in forma di reti miste, di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, con accesso alle relative provvidenze in materia;

b) di costituire consorzi stabili professionali;

c) di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina prevista dall'articolo 48 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in quanto compatibile".

La disciplina appena richiamata si riferisce in maniera inequivoca ai rapporti di lavoro autonomo «di cui al titolo III del libro quinto del codice civile, ivi inclusi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile», con la esclusione, pertanto, degli imprenditori, ivi compresi i piccoli imprenditori di cui all'articolo 2083 del Codice civile (art. 1, L. n. 81/2017).

**Resta tuttavia irrisolta** - come sottolinea il Ministero - la questione della **pubblicità del contratto di rete**.

Il richiamo da parte dell'articolo 12, comma 3, dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti del D.L. 3/2009, impone che la pubblicità del contratto sia assolta come previsto dalla norma richiamata.

La norma prevede infatti che nel caso di contratto di rete "ordinario" (privo cioè della soggettività giuridica), la pubblicità sia assolta tramite iscrizione a margine di ciascuna posizione nel Registro delle imprese di ogni imprenditore, del contratto di rete.

Nell'ipotesi contemplata dalla norma in esame, **risulta impossibile iscrivere il contratto di rete, sulla posizione di un soggetto** ("che svolge attività professionale") **non iscritto al Registro delle imprese**.

Da quanto sopra risulta del tutto evidente che l'orientamento ministeriale espresso col parere dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico del 9 aprile 2015, Prot. 50217, nel quale si negava la possibilità ad un soggetto, iscritto solo al REA, di partecipare ed essere impresa di riferimento di un contratto di rete, risulti ora superato.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare clicca qui.](#)

## **5. COMPRO ORO - Registro operativo dal 3 settembre - Domande di iscrizione entro il 2 ottobre - Fissato dall'OAM l'importo del contributo per l'iscrizione**

Con un comunicato stampa del 30 luglio 2018, l'Organismo degli Agenti e Mediatori creditizi (OAM), ha reso noto che **l'avvio del Registro è stato fissato per il 3 settembre 2018**, data entro la quale saranno completate, sentito il Garante per la Privacy, le specifiche tecniche delle procedure di registrazione, accreditamento e utilizzo del servizio di iscrizione da parte degli operatori, e quelle di accreditamento e accesso alla sottosezione riservata da parte delle Autorità competenti.

**Gli operatori in attività dovranno presentare la domanda d'iscrizione entro il 2 ottobre.**

Lo stesso Organismo, con **circolare n. 30/2018 del 26 luglio 2018**, ha inoltre fissato l'entità del contributo, previsto dalla legge, che dovrà essere versato dagli operatori contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.

Il contributo, finalizzato a coprire i costi di istituzione, sviluppo e gestione del Registro, è stato stabilito in funzione della natura giuridica, della complessità organizzativa dell'operatore e dell'esclusività o meno dell'attività di Compro oro esercitata.

In particolare il contributo, per il primo anno di applicazione, è stato così determinato:

### **A. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO PREVALENTE:**

#### **- Persone giuridiche (società di persone e società di capitali)**

- contributo fisso: 230,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)

#### **- Persone fisiche (ditte individuali):**

- contributo fisso: 120,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)

### **B. OPERATORI COMPRO ORO – ATTIVITÀ COMPRO ORO SECONDARIA:**

#### **- Persone giuridiche (società di persone e società di capitali)**

- contributo fisso: 210,00 euro
- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa)

#### **- Persone fisiche (ditte individuali):**

- contributo fisso: 100,00 euro

- contributo variabile 70,00 euro (per ogni sede operativa).

I versamenti dei contributi devono essere effettuati sul conto corrente intestato a **OAM ASSOCIAZIONE - IT42M0200805181000105318357**, indicando tassativamente nella causale il nominativo e il codice fiscale del soggetto a favore del quale il contributo è versato.

Il contributo, vista la parte variabile, sarà determinato al momento dell'iscrizione e dovrà essere versato contestualmente.

La variazione delle sedi operative e/o della prevalenza o meno dell'attività svolta, dovrà essere comunicata immediatamente all'OAM attraverso il sistema telematico di gestione del Registro. L'operatore dovrà inoltre provvedere a un nuovo versamento per la maggiore quota dovuta.

Il **contributo per le annualità di iscrizione successive alla prima iscrizione** sarà determinato dall'OAM successivamente, anche in funzione del numero degli iscritti e in misura proporzionale alla loro dimensione.

I criteri e le modalità per il versamento del **contributo 2019** saranno comunicati entro maggio dello stesso anno.

In caso di rinuncia o rigetto dell'istanza di iscrizione o nell'ipotesi di cancellazione, anche su istanza di parte, **i contributi versati non saranno rimborsati.**

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo della circolare n. 30/2018 clicca qui.](#)

## **6. ORIGINE NON PREFERENZIALE DELLE MERCI - Dall'Agenzia delle Dogane nuove regole per le imprese**

La Direzione Centrale Legislazione e Procedure Doganali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), con **nota n. 70339/RU del 16 luglio 2018**, ha elaborato delle **linee guida** volte a fornire indicazioni applicative per la **corretta e uniforme interpretazione**, da parte delle strutture territoriali doganali, **delle norme in materia di origine non preferenziale delle merci** (ONP).

“**Origine non preferenziale**” e “**Origine preferenziale**”: il concetto di “origine” è divenuto centrale non soltanto per ciò che riguarda l'iter doganale ma anche per la tutela dei consumatori, che hanno il diritto e l'esigenza di capire il luogo di effettiva produzione di una merce, per la tutela e l'uso esclusivo dei marchi di fabbrica, per la registrazione nazionale o internazionale dei marchi.

**In ambito doganale**, l'origine delle merci è un concetto complesso che riveste una importanza fondamentale: l'esatta individuazione dell'origine delle merci è essenziale per una corretta liquidazione dei tributi dovuti (con oneri e benefici previsti) e per non incorrere in sanzioni derivanti dalla mancata osservazione di restrizioni all'importazione o all'esportazione.

La definizione dell'origine non preferenziale delle merci è necessaria al fine di stabilire l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee (dazio PT), l'applicazione delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci e la compilazione e il rilascio dei certificati d'origine.

Per **origine non preferenziale** si intende il luogo di produzione del bene o il luogo dove lo stesso ha subito l'ultima lavorazione o sostanziale trasformazione.

L'Agenzia delle Dogane con la citata Nota fornisce i criteri per la determinazione dell'origine non preferenziale delle merci (o origine commerciale), che ricordiamo essere rilevante anche ai fini dell'etichettatura «**Made in**».

La Nota richiama le regole previste dal **Codice doganale dell'Unione** (CDU - Regolamento (UE) 952/2013) e le **relative disposizioni integrative** (Regolamento delegato (UE) 2446/2015) per la **determinazione dell'origine non preferenziale**, i cui principi e disposizioni generali sono definiti dall'art. 60 del CDU.

Dopo una disamina sugli elementi di natura oggettiva e soggettiva, nonché della portata generale dell'art. 60 del CDU, il documento focalizza l'attenzione sull'analisi delle disposizioni che **regolano l'attribuzione dell'origine non preferenziale a merci** alla cui **produzione hanno contribuito due o più paesi/territori**.

Nel caso in cui **due o più paesi/territori** hanno contribuito alla realizzazione di un prodotto, il comma 2 dell'articolo 60 stabilisce che il prodotto è da considerarsi originario del paese in cui ha subito **l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata**, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Il concetto di trasformazione/lavorazione sostanziale viene però specificato solo per un numero limitato di prodotti, quelli cioè contenuti nell'allegato 22-01 del Regolamento UE 2446/2015 per i quali viene dettata una regola primaria ed un residuale.

Per gli altri prodotti, di gran lunga la maggior parte e che di fatto non sono disciplinati per legge, l'Amministrazione Doganale invita ora a ricorrere alla **posizione adottata dall'UE in ambito OMC/WTO**. Sebbene infatti non ancora accolte in sede internazionale e di natura non vincolante, le regole di lista per prodotto ivi contenute fungono da supporto per gli operatori per la determinazione dell'origine non preferenziale.

LINK:

[Per scaricare il testo delle linee guida clicca qui.](#)

## **7. ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA PROFESSIONE FORENSE - Ammessa la società multidisciplinare tra avvocati e altri professionisti**

**E' ammessa la costituzione di una società multidisciplinare anche per la professione forense se gli avvocati iscritti all'albo hanno almeno due terzi del capitale e la maggioranza nell'organo di gestione.** Fino all'avvento della nuova disciplina - entrata in vigore il 1° gennaio 2018 - l'esercizio in forma associata era consentito solo ai soci in possesso del titolo di avvocato.

Sono queste le importanti conclusioni raggiunte dalle **Sezioni unite della Corte di Cassazione nella sentenza 19282, pubblicata il 19 luglio 2018**, che ha accolto il ricorso di un Sas professionale interdisciplinare, costituita cioè tra due avvocati e una commercialista.

La disciplina sulle società tra avvocati è contenuta nell'**articolo 4-bis della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012**, di riforma dell'Ordinamento forense. Tale articolo - inserito dall'art. 1, comma 141, legge n. 124 del 2017 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*) e poi ulteriormente integrato dalla legge n. 205 del 2017 (*Legge di bilancio 2018*) - ha sostituito la previgente disciplina contenuta negli artt. 16 e ss. Del D.Lgs. n. 96 del 2 febbraio 2001 (recante "*Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale*").

Secondo quanto stabilito ai **commi 1 e 2 del citato art. 4-bis della citata legge n. 247/2012**:

1. l'esercizio della professione forense in forma societaria è consentito a **società di persone, a società di capitali o a società cooperative** iscritte in un'apposita sezione speciale dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società;

2. nelle società tra avvocati:

- a) *i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni;*
- b) *la maggioranza dei membri dell'organo di gestione deve essere composta da soci avvocati;*
- c) *i componenti dell'organo di gestione non possono essere estranei alla compagine sociale; i soci professionisti possono rivestire la carica di amministratori.*

Il venire meno della condizione di cui alla lett. a) costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi.

Le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione**, con la citata **sentenza n. 19282/2018, del 22 maggio 2018, pubblicata il 19 luglio 2018**, osservano, a tale proposito, che l'articolo 4-bis sopra richiamato, ha **carattere speciale** e prevale sulle precedenti disposizioni in materia. Pertanto, **non è più consentito l'unico modello societario della società di avvocati** (regolato dalle leggi sulla società in nome collettivo), piuttosto - a decorrere dal 1° gennaio 2018, a partire dal quale l'esercizio in forma associata della professione forense è disciplinato dall'art. 4-bis, L. 247/2012 - **è consentita la costituzione di: società di persone, società di capitali e cooperative** i cui soci siano, come detto, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, avvocati iscritti all'albo o avvocati iscritti all'albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni e l'organo di gestione sia formato da soli soci e, nella maggioranza, da soci avvocati.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 19282/2018 clicca qui](#)

## **8. STARTUP INNOVATIVE - Pubblicato il rapporto del secondo trimestre 2018**

È online la **16a edizione del rapporto trimestrale** sui trend demografici e le performance economiche delle Startup innovative italiane, aggiornato al secondo trimestre 2018.

Dal dicembre 2012, con l'entrata in vigore della policy dedicata, le Startup innovative si sono gradualmente affermate come una presenza di rilievo nel tessuto imprenditoriale nazionale.

**Al 4 luglio 2018**, data di riferimento del report, erano **9.396** le Startup iscritte nella sezione dedicata del Registro delle Imprese, il 3% di tutte le società di capitali costituite in Italia negli ultimi 5 anni e tuttora in stato attivo.

Rispetto a tre mesi si contano circa 500 Startup innovative in più. Tale dato appare più significativo se si considera che, per effetto degli specifici requisiti di ammissione anagrafici e dimensionali previsti dalla disciplina, il database delle Startup è soggetto a un **turnover continuo**: da un lato, si registra un costante flusso in entrata da parte di imprese innovative appena costituite; dall'altro, la progressiva fuoriuscita di imprese ormai diventate "mature" (es. in quanto hanno superato il limite, stabilito dal D.L. n. 179/2012, dei cinque anni di età, o dei cinque milioni di fatturato annuo), pertanto pronte ad accedere allo status di "PMI innovativa".

Tale crescita si riflette anche nell'incremento dei valori occupazionali espressi. Al 31 marzo 2018 le startup innovative coinvolgevano 48.965 persone tra soci e lavoratori subordinati. I dati sui dipendenti a metà 2018 non sono ancora disponibili, ma i trend storici lasciano intuire che alla data odierna la forza lavoro espressa dalle startup innovative italiane abbia già ampiamente superato la soglia delle 50mila unità.

Realizzato congiuntamente dal **Ministero dello Sviluppo Economico** (Direzione Generale per la Politica Industriale) e **InfoCamere**, con la collaborazione di **Unioncamere**, il rapporto presenta approfondimenti su numerosi altri aspetti del fenomeno: dalla distribuzione geografica alle caratteristiche dei soci, dai settori di attività economica ai principali dati di bilancio. Tra i rilievi più interessanti:

- La **Lombardia** è di gran lunga la regione capofila per numero di startup innovative, raggiungendo a metà 2018 quota 2.286, il 24,3% del totale nazionale. Di queste, ben 1.598 si trovano nell'area di **Milano**: in questa città quasi il 5% delle società di capitali avviate negli ultimi 5 anni è attualmente in possesso dello status speciale.

- La provincia con il più elevato rapporto tra Startup innovative iscritte e nuove società di capitali è invece **Trieste** (7%), seguita a breve distanza da Trento (6,9%). Viceversa, a La Spezia e Crotone è Startup solo una nuova azienda su 200.

- Le Startup innovative sono una presenza significativa in alcuni settori economici. Ad esempio, è Startup il 7,6% delle nuove imprese del comparto dei servizi.

- Le Startup innovative hanno un'**elevata propensione all'investimento**: il rapporto tra immobilizzazioni e attivo patrimoniale è pari al 27,86%, più di sei volte maggiore rispetto al valore registrato dalle altre società di recente costituzione (4,3%).

- Rispetto alle altre nuove società di capitali, le Startup innovative sono **tendenzialmente più giovani**: gli **under-35** compaiono in quasi una startup su due (44,8%), contro il 35,2% fatto registrare dalle altre neo-imprese.

(Fonte: *Ministero dello Sviluppo Economico*)

LINK:

[Per scaricare il testo del rapporto del secondo trimestre 2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento delle Startup innovative clicca qui.](#)

## **9. AFFITTACAMERE IN CONDOMINIO - Attività ammessa se ad essere vietate sono solo locande o pensioni**

Nell'interpretare le clausole di natura contrattuale del regolamento di condominio che prevedono limiti all'utilizzo delle unità immobiliari si deve tenere conto come l'attività di **affittacamere**, che si caratterizza per la prestazione di servizi personali, differisca dall'attività di **pensione** o **locanda**, che comporta anche la fornitura di vitto, ma soprattutto si distingue dalla **locazione**, rapporto contrattuale di maggiore durata e nell'ambito del quale il locatore non entra mai in contatto con la vita dell'ospitato.

E' quanto si legge nella **sentenza del Tribunale di Milano – Sezione XIII civile, n. 1947 del 22 febbraio 2018**.

Il Tribunale di Milano, con questa sentenza, ha chiarito che la previsione del regolamento condominiale di natura contrattuale che vieta di destinare qualsiasi unità immobiliare ad uso di locanda o pensione o di esercitare attività imprenditoriali (officine, depositi), **non impedisce al condomino o suo inquilino di concedere in locazione una stanza ammobiliata del suo appartamento senza la prestazione di servizi personali** (riassetto della stanza e fornitura dei ricambi), trattandosi di attività diversa da quelle espressamente vietate dal regolamento.

**La vicenda.** Una condomina aveva dato in locazione il proprio alloggio, ad uso abitativo, ad una società che ristrutturava l'immobile e cominciava a sublocare una stanza munita di arredi con diritto dell'inquilino di usare la cucina e i due bagni dell'appartamento.

I contratti di sublocazione parziale (consentiti dal proprietario e regolarmente registrati) venivano stipulati per la durata di 4 anni più 4, così come previsto dalla normativa sulle locazioni ad uso abitativo.

Tale attività suscitava le proteste degli altri condomini secondo cui l'inquilina aveva violato palesemente il regolamento di condominio che vietava ai condomini di trasformare le abitazioni in **locande** o **pensioni** o comunque di esercitare nello stabile attività imprenditoriali (laboratorio, officine, deposito di merci o materiali vari all'ingrosso o al minuto).

La società proseguiva l'attività intrapresa e negava la contestata destinazione dell'appartamento, sottolineando di aver sublocato solo una stanza, come consentito dal contratto, mentre la locatrice respingeva ogni responsabilità per la condotta.

Di conseguenza il condominio si rivolgeva al tribunale per richiedere la condanna dell'inquilina e del condomino-locatore all'immediata cessazione dell'utilizzo illecito dell'immobile.

Il giudice, dopo aver ascoltato alcuni testimoni, accertava che il canone versato alla società copriva la locazione della stanza, l'uso delle parti comuni (bagni e cucina) e le spese di utenza e accesso ad internet. Non erano compresi, però, servizi ulteriori di pulizia o cambio biancheria, incombenze alle quali provvedeva il conduttore.

In ogni caso emergeva che, sebbene nel contratto la durata della locazione fosse quella prevista dalla normativa sulle locazioni (art. 2, L. n. 431/98), la stanza era stata rilocata a diversi conduttori con intervalli non inferiori all'anno e talvolta superiori.

Il Tribunale, precisa che la ripetuta concessione in godimento di una stanza da parte di una società in favore di terzi **determina la nascita di rapporti di locazione e non costituisce un'attività imprenditoriale riconducibile all'ipotesi di affittacamere**, se il proprietario dell'immobile ammobiliato e provvisto delle necessarie somministrazioni non fornisce servizi ulteriori.

Del resto – come sottolinea lo stesso tribunale - la fornitura di gas, luce, riscaldamento è una prestazione funzionale al godimento dell'immobile, propria della locazione, mentre prestazioni accessorie, quali il riassetto e pulizia della stanza, la fornitura ed il lavaggio della biancheria del letto e del bagno, sono caratteristiche dell'attività di affittacamere; pertanto in difetto della prestazione di detti servizi (che del rapporto sono accessorio e complemento imprescindibile), la cessione in godimento di un appartamento o di una stanza deve essere regolata dalla disciplina relativa alle locazioni ad uso abitativo, a maggior ragione se la durata contrattuale non è compatibile con un'attività di tipo alberghiero.

In ogni caso il giudice precisa che il singolo condomino è responsabile verso tutti gli altri condomini delle ripetute infrazioni al regolamento commesse dall'inquilino, a meno che non provi di aver adottato ogni misura idonea (in relazione alle circostanze e all'ordinaria diligenza) a far cessare gli abusi, prospettando, ad esempio, l'anticipata cessazione del contratto.

Tale principio però non può applicarsi quando il conduttore utilizza un appartamento condominiale per svolgere un'attività che non è compresa tra quelle vietate dal regolamento.

In altre parole **l'attività di affittacamere o bed and breakfast è pienamente ammissibile se il divieto regolamentare riguarda l'apertura di pensioni o locande**, cioè attività che accanto alla messa a disposizione di una camera per l'alloggio, presuppongono la prestazione di un servizio di ristorazione ben più ampio, esteso al pranzo o alla cena o ad entrambi, richiedendo non solo una dimensione organizzativa ed anche di personale più ampia, ma anche una maggiore frequentazione dei locali da parte degli ospiti.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza clicca qui.](#)

## **10. OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO - Esente da imposta di bollo le istanze e le relative autorizzazioni per la raccolta di firme con banchetto a fine di propaganda elettorale e referendum**

**Le istanze e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni per occupazione del suolo pubblico** per la raccolta di firme con banchetto, inclusivo di tavolo, sedie e gazebo, con riferimento a campagne relative a referendum, iniziative legislative popolari, petizioni e istanze, nonché sulle relative autorizzazioni rilasciate dagli enti locali **sono esenti da imposta di bollo**.

La conferma arriva dall'Agenzia delle Entrate con la **risoluzione n. 56/E del 18 luglio 2018**.

L'esenzione dall'imposta di bollo che opera nei casi di specie è quella prevista dall'art. 1 della Tabella di cui all'Allegato B, D.P.R. n. 642/1972, ai sensi del quale sono esenti dal bollo le «*petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle 3 liste elettorali, atti e documenti relativi all'esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale*».

Per godere dell'esenzione piena, è chiarito nella Risoluzione, le richieste di occupazione del suolo pubblico, e le relative autorizzazioni rilasciate dai Comuni, per la raccolta di firme, **devono rispondere ai seguenti requisiti**:



- essere finalizzate a sottoscrivere petizioni alle Camere (art. 50 della Costituzione), al Parlamento europeo (art. 227 del Trattato UE), ai consigli regionali e delle province autonome e ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- essere rivolte a promuovere la presentazione di proposte di legge di iniziativa popolare alle Camere (art. 71 della Costituzione), alla Commissione europea (ECI), ai consigli regionali e delle province autonome, ai consigli degli enti locali, secondo quanto previsto dai rispettivi Statuti;
- essere dirette a promuovere iniziative politiche per richiedere i referendum previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dagli Statuti delle regioni e delle province autonome, nonché dagli Statuti degli enti locali;
- essere finalizzate all'esercizio dei diritti di voto nell'ambito di una consultazione elettorale per la quale sia stata già fissata la data delle elezioni e l'attività propagandistica o informativa sia svolta durante il c.d. "periodo elettorale".

Tali condizioni si riferiscono all'**esercizio dei diritti elettorali** e devono sussistere per ogni livello di democrazia rappresentativa, sia comunitario che nazionale, regionale e delle province autonome che locale. Le richieste di occupazione del suolo pubblico e i relativi provvedimenti di autorizzazione, finalizzati ad iniziative diverse da quelle sopra previste, **sono soggette all'imposta di bollo fin dall'origine nella misura di euro 16,00** per il combinato disposto degli articoli 3 e 4 della tariffa annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.

Della stessa esenzione gode anche l'attività propagandistica purché venga svolta in "periodo elettorale".

In linea con quanto già sostenuto nella **risoluzione n. 89/E del 1° aprile 2009**, l'Agenzia ha infatti ribadito con la nuova prassi che «*la mera attività divulgativa, propagandistica o di proselitismo non può fruire dell'esenzione dall'imposta di bollo, salvo che la medesima si svolga durante il cd. "periodo elettorale", così come definito dalle vigenti disposizioni in materia di consultazioni elettorali europee, nazionali, regionali e delle province autonome, comunali*». «*In quest'ultimo caso - è chiarito - l'esenzione dall'imposta di bollo si applica alle richieste di occupazione del suolo pubblico e alle relative autorizzazioni anche nell'ipotesi in cui tali atti siano rispettivamente presentati e rilasciati prima dell'inizio del c.d. "periodo elettorale", ancorché dispieghino i loro effetti durante il medesimo periodo elettorale*».

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 56/E/2018 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della risoluzione n. 89/E/2009 clicca qui.](#)

## **11. LIBERALIZZAZIONE DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA - Firmato il decreto che definisce le procedure per il rilascio delle licenze**

Il Ministro dello Sviluppo economico ha comunicato di aver firmato, il 20 luglio scorso, il decreto ministeriale che definisce le **procedure per il rilascio delle licenze speciali per i servizi postali relativi alle notifiche degli atti giudiziari e delle multe previste dal codice della strada**.

Si completa così la fase di regolamentazione del settore postale inerente ai servizi delle notifiche degli atti giudiziari e delle multe, avviata nel 2017 dalla Legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, nella quale si prevede la liberalizzazione del servizio di notifica a mezzo posta di atti giudiziari e violazioni del codice della strada mediante l'abrogazione della norma che prevedeva l'affidamento esclusivo del servizio a Poste Italiane S.p.A..

Ricordiamo infatti che, con riguardo ai **servizi postali**, il comma 57, dell'articolo 1 della Legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*", prevede, con delle modifiche a cinque articoli del D.Lgs. n. 261/1999 (recante "*Attuazione della Direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio*"), **la soppressione**, a decorrere **dal 10 settembre 2017**, dell'**attribuzione in esclusiva alla società Poste italiane S.p.A.** (quale fornitore del Servizio universale postale) dei servizi inerenti le **notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari** (di cui alla L. n. 890 del 1982) nonché le notificazioni delle **violazioni del codice della strada** (di cui all'art. 201 del D.Lgs. n. 285 del 1992).

La soppressione della residua riserva in esclusiva è disposta dalla lettera b) del successivo comma 58, mediante l'abrogazione, sempre a decorrere dal 10 settembre 2017, dell'articolo 4 (rubricato "*Servizi riservati*") del citato D.Lgs. n. 261/1999.

Contestualmente, al comma 58, si prevede che, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) determini, sentiti il Ministro della giustizia, i requisiti e gli obblighi, nonché i requisiti di affidabilità, professionalità e onorabilità, per il rilascio delle licenze individuali relative alla notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari e alle notificazioni delle violazioni del codice della strada.

L'AGCOM ha provveduto in materia con la **Delibera n. 77/2018/CONS del 20 febbraio 2018**, recante "*Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a*

mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni concesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del Codice della strada (articolo 201 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285)".

Il decreto ministeriale verrà ora inviato alla Corte dei Conti e successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti e per scaricare il testo della legge n. 124/2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera AGCOM n. 77/2018 clicca qui.](#)

## Altre notizie in breve

**1)** E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 13 luglio 2018, il **Decreto-Legge 12 luglio 2018, n. 87**, recante "**Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese**".

Il provvedimento – in vigore il 14 luglio 2018 - si suddivide in cinque Capi, in cui sono contenute, rispettivamente, le:

- **misure per il contrasto al precariato;**
- **misure per il contrasto alla delocalizzazione e la salvaguardia dei livelli occupazionali;**
- **misure per il contrasto alla ludopatia;**
- **misure in materia di semplificazione fiscale;**
- **disposizioni finali e di coordinamento.**

Il decreto-legge, in data 30 luglio, ha iniziato l'iter parlamentare alla Camera dei deputati.

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del decreto-legge clicca qui.](#)

**2)** Il Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo, con un "avviso agli utenti" pubblicato il 12 luglio scorso sul proprio sito internet comunica che - a causa dell'inagibilità della piattaforma DGCOL ( Direzione Generale Cinema OnLine) degli ultimi giorni - la scadenza per la **presentazione delle domande di credito di imposta** è stata **prorogata** dal 30 luglio 2018 **al 3 agosto 2018**, ore 12.00.

La scadenza riguarda tutti i soggetti interessati all'agevolazione per il passaggio al nuovo regime (produzione di film, produzione di opere TV, produzione di opere WEB, produzione esecutiva di opere straniere, distribuzione nazionale).

LINK:

[Per accedere all'avviso clicca qui.](#)

**3)** Con un comunicato stampa del 16 luglio 2018, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso note le **misure delle agevolazioni a favore degli autotrasportatori per il 2018**, calcolate sui trasporti effettuati nel 2017 e da indicare nel modello Redditi 2018. Si tratta, in particolare, della deduzione forfetaria per gli autotrasportatori di merci per conto terzi, prevista in misura unica per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del Comune in cui ha sede l'impresa.

Per il periodo d'imposta 2017, la deduzione forfetaria di spese non documentate è fissata nella misura di **38 euro**.

La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione di trasporti, indipendentemente dal numero dei viaggi.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa clicca qui.](#)

**4)** Sono disponibili oltre **340 milioni di Euro** per il nuovo intervento **Macchinari Innovativi** avviato dal Ministero dello Sviluppo Economico a favore delle micro, piccole e medie imprese.

La misura è a valere sul PON Imprese e Competitività 2014-2020 FESR e sul collegato Programma nazionale complementare di azione e coesione ed è volta a sostenere la realizzazione nelle regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) di programmi di investimento, diretti a consentire la transizione del settore manifatturiero verso la cosiddetta Fabbrica Intelligente.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**5)** Sono stati pubblicati, sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018, i Comunicati del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativi alla determinazione del **contributo di maternità** relativo all'anno 2018 per **giornalisti, avvocati, ingegneri, architetti liberi professionisti, commercialisti e geometri liberi professionisti**.

Nel dettaglio:

- per i **giornalisti (INPGI)** è stata approvata la Delibera n. 3, in data 19 aprile 2018, con determinazione del contributo in misura pari a € 5,00 *pro capite*;
- per gli **avvocati** è stata approvata la Delibera n. 290, in data 19 aprile 2018, con determinazione del contributo in misura pari a € 117.000 *pro capite*;
- per gli **ingegneri e architetti liberi professionisti** è stata approvata la Delibera n. 24180, in data 13 aprile 2018, con determinazione del contributo in misura pari a € 48.000 *pro capite*;
- per i **dottori commercialisti** è stata approvata la Delibera n. 50, in data 19 marzo 2018, con determinazione del contributo in misura pari a € 79.000 *pro capite*;
- per i **geometri liberi professionisti** è stata approvata la Delibera n. 48, in data 11 aprile 2018, con determinazione del contributo in misura pari a € 12.000 *pro capite*.

LINK:

[Per scaricare il testo dei cinque comunicati clicca qui.](#)

**6)** Anche i **rider** hanno finalmente il loro contratto **nell'ambito del settore della logistica, trasporti merci e spedizioni**. L'accordo è stato siglato il 18 luglio 2018 dai sindacati di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti e le associazioni datoriali del settore.

La figura del rider era stata introdotta per la prima volta nel contratto nazionale il 3 dicembre 2017. Ma la stesura dell'articolato era stata rinviata a una successiva trattativa, che si è conclusa soltanto il 18 luglio 2018.

Nel contratto sono state inserite le **tutele salariali, assicurative e previdenziali** tipiche del **rapporto subordinato**, oltre all'**assistenza sanitaria integrativa** e alla bilateralità.

I rider sono inquadrati con parametri retributivi creati appositamente. L'orario di lavoro è flessibile e può essere sia full time che part time, con 39 ore settimanali distribuibili in massimo 6 giorni a settimana e con un minimo giornaliero di 2 ore e fino a un massimo di 8, con la possibilità di coniugare la distribuzione urbana delle merci con il lavoro in magazzino. Previsti a carico delle aziende dispositivi di protezione individuale, come caschi e pettorine catarifrangenti. Infine è istituita la contrattazione di secondo livello.

**7) La Commissione europea vuole che l'Italia elimini l'imposta regionale sulla benzina perché contraria al diritto dell'Unione.** La richiesta è stata messa per iscritto in una lettera di messa in mora inviata alle autorità italiane, prima tappa della procedura d'infrazione che, nel suo ultimo stadio, potrebbe portare il Paese davanti alla Corte di giustizia Ue. L'IRBA (*Imposta Regionale sulla Benzina per Autotrazione*) è in vigore dal primo gennaio 2012 e corrisponde a una tassa di circa 2 centesimi su ogni litro di carburante erogato. Si tratta di un'imposta che "**non persegue scopi specifici, ma punta solo a obiettivi di bilancio, cosa contraria al diritto dell'Unione**", scrive la Commissione in una nota.

L'Italia ha ora due mesi per rispondere all'invito di Bruxelles, che potrebbe anche decidere di portare avanti la procedura d'infrazione inviando a Roma un parere motivato.

Guai in vista per il nostro Paese anche per quanto concerne le **acque reflue**. La Commissione europea ha deciso infatti di dare due mesi di tempo all'Italia, nell'ambito della procedura d'infrazione già aperta, per rispondere all'ennesima sollecitazione per **mettere a norma le reti fognarie e i depuratori** di 276 comuni con oltre 2.000 abitanti al fine di trattare adeguatamente le acque reflue. Se l'Italia non fornirà una risposta soddisfacente,

Bruxelles potrà procedere al deferimento del Paese alla Corte di giustizia Ue.

La procedura d'infrazione odierna è il quarto procedimento di questo tipo ad essere avviato da Bruxelles nei confronti dell'Italia per la non conformità alle norme Ue delle reti fognarie e degli impianti di depurazione di centinaia di comuni.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**8)** Il 19 luglio 2018 il **Garante per la protezione dei dati personali** ha pubblicato l'edizione 2018 di "**e-state in privacy**", un vademecum con lo scopo di fornire informazioni utili su selfie e foto, protezione di smartphone e tablet, acquisti online, uso di app, chat e social network quando si è in vacanza.

LINK:

[Per scaricare il testo del vademecum clicca qui.](#)

**9)** È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018, il **D.P.C.M. 16 maggio 2018, n. 90**, che regola il **credito d'imposta** - utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24 - **per gli investimenti in campagne pubblicitarie su stampa, radio e tv (Tax credit pubblicità)**.

Il decreto individua le disposizioni applicative per l'attribuzione del contributo sotto forma di credito di imposta di cui all'articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, come modificato dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, con riferimento, in particolare:

- a) ai **soggetti beneficiari** (art. 2);
- b) agli **investimenti ammissibili** e a quelli esclusi (art. 3);
- c) ai limiti e alle **condizioni dell'agevolazione concedibile** (art. 4);
- d) alla **procedura e alle modalità di concessione** idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa (art. 5);
- e) all'**effettuazione dei controlli**, alla determinazione dei casi di revoca del contributo nonché alle procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito di imposta (art. 6).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**10)** L'automatismo legislativo con cui si stabilisce che non sussiste, o cessa di sussistere, il **requisito di onorabilità**, quale condizione necessaria per l'iscrizione all'albo dei trasportatori, in caso di condanna penale definitiva del datore di lavoro per fatti che costituiscono violazione degli obblighi sussistenti in materia previdenziale ed assistenziale, **non è contraria né al principio di proporzionalità, né alla garanzia della libertà d'iniziativa economica**, piuttosto evita che talune imprese possano trarre un indebito vantaggio in termini di minori costi e maggiore disponibilità di risorse. E' questa la conclusione a cui perviene la **Corte Costituzionale nella sentenza n. 161/2018 del 17 luglio 2018**.

LINK:

[Per scaricare il testo della sentenza n. 161/2018 clicca qui](#)

**11)** Una nota diffusa dalla Regione Liguria, rende noto che la **ciclovia tirrenica** sta diventando una realtà: il tracciato ciclabile complessivo di oltre 1.000 km da Ventimiglia a Roma, attraverso 3 regioni Liguria, Toscana e Lazio, oltre 100 Comuni e numerosi siti di interesse naturalistico, paesaggistico, archeologico e culturale da oggi ha un altro tassello. È stato, infatti, approvato il decreto di riparto delle risorse dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che assegna 16 milioni di euro alla Tirrenica.

Si tratta di una prima parte dei finanziamenti necessari a rendere operativa un'arteria ciclabile di interesse nazionale che verrà realizzata in parte con i fondi nazionali e in parte con finanziamenti regionali.

LINK:

[Per saperne di più clicca qui.](#)

**12)** Con un comunicato stampa il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare informa che, a decorrere dal 24 luglio 2018, è in linea la nuova versione del **Portale delle Valutazioni Ambientali VAS e VIA** che include le procedure di **Autorizzazione Integrata Ambientale** di competenza statale.

Tutte le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale relative a piani, programmi, progetti e installazioni di competenza statale disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 avranno accesso dal nuovo Portale VAS-VIA-AIA.

Il nuovo Portale VAS-VIA-AIA diventa così il **punto di accesso unico** a tutte le procedure di valutazione e autorizzazione ambientale relative a piani, programmi, progetti e installazioni di competenza statale disciplinate dalla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006.

LINK:

[Per accedere al Portale clicca qui.](#)

**13)** L'ISMEA ha fornito alle **imprese agricole e agroalimentari** le **istruzioni per accedere ai mutui a tasso di interesse agevolato** per la realizzazione di progetti di investimento relativi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli, nonché alla distribuzione e alla logistica.

Ricordiamo che con **decreto del 12 ottobre 2017** il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha definito le modalità per l'attuazione degli interventi finanziari in argomento, che si sostanziano nella concessione di mutui a tasso di interesse agevolato per la realizzazione di progetti di investimento.

Le risorse finanziarie a disposizione ammontano complessivamente a **120 milioni di euro** e saranno assegnate alle imprese che superano la valutazione economico-finanziaria effettuata da ISMEA secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

La durata del finanziamento massima è di **15 anni**.

Il presente documento reca le istruzioni applicative volte a definire le **modalità di presentazione delle domande e le procedure di concessione e di liquidazione dei finanziamenti agevolati**.

LINK:

[Per scaricare il testo delle istruzioni applicative clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.M. 12 ottobre 2017 clicca qui.](#)

**14)** Con **decreto del Ministero della Giustizia del 4 luglio 2018** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018, sono stati adeguati, sulla base della variazione dell'indice ISTAT registrata nel triennio 1 luglio 2014 – 30 giugno 2017, gli importi del **diritto di copia e di certificato**.

Nel dettaglio, l'importo del **diritto di certificato** di cui alle lettere a) e b) dell'art. 273 del Testo unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002) è stato **aggiornato a euro 3,87**.

Aggiornati, sulla base delle tabelle allegate al provvedimento, anche gli importi del **diritto di copia** senza certificazione di conformità, del **diritto di copia autentica** e del **diritto di copia su supporto diverso da quello cartaceo**.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto 4 luglio 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del D.P.R. n. 115/2002 clicca qui.](#)

**15)** E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018, l'**Ordinanza n. 58 del 4 luglio 2018** del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 2016, con la quale, in attuazione dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza n. 41 del 2 novembre 2017, sono state dettate le **misure dirette ad assicurare la regolarità contributiva delle imprese operanti nella ricostruzione pubblica e privata**.

Le imprese esecutrici degli interventi di ricostruzione devono essere in possesso del DURC che attesti la regolarità contributiva (**DURC on-line**) e del documento (**DURC congruità**) rilasciato dalla Cassa edile/Edilcassa competente per territorio, attestanti che l'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa per l'esecuzione dell'intervento sia congrua rispetto all'importo delle opere da eseguire od eseguite.

Nel caso di interventi di ricostruzione privata il rilascio del DURC congruità è richiesto esclusivamente per quelli che beneficiano di contributi superiori a 50.000 euro.

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza clicca qui.](#)

**16)** Il 16 luglio 2018 la Commissione europea ha pubblicato un **Codice delle migliori pratiche** (Best Practices Code) per il controllo degli aiuti di Stato (C(2018) 4412 final), che sostituisce l'analogo codice del 2009 (2009/C 136/04).

Il nuovo codice integra per alcuni aspetti la comunicazione del 2009 sulle procedure semplificate per determinati tipi di aiuti di Stato (2009/C 136/03).

Il Codice delle migliori pratiche fornisce orientamenti agli Stati membri, ai beneficiari degli aiuti e agli altri soggetti interessati sul funzionamento concreto delle procedure seguite dai servizi della Commissione europea nella valutazione degli aiuti di Stato. Scopo della comunicazione è rendere queste procedure più trasparenti, semplici, prevedibili e per quanto possibile veloci, sfruttando al meglio la modernizzazione delle regole in materia di aiuti di stato.

LINK:

[Per scaricare il testo del Codice clicca qui.](#)

**17)** Ai fini del **completamento dell'obbligo formativo** per gli anni 2017 e 2018 da parte dei **revisori legali**, il portale della revisione legale del Ministero dell'Economia e delle Finanze mette a disposizione **8 nuovi moduli formativi**.

I moduli sono stati rilasciati e progressivamente messi in linea a partire dal 24 luglio 2018.

I contenuti formativi sono fruibili sulla piattaforma per la formazione a distanza accessibile tramite l'Area riservata del portale.

LINK:

[Per accedere al portale della revisione legale clicca qui.](#)

**18)** Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la **circolare n. 3/2018 del 23 luglio 2018** con la quale fornisce chiarimenti per garantire l'omogeneità di comportamento degli ispettori di bordo in sede di **collaudo e di ispezione a stazioni radio, installate a bordo di unità navali, costituite da apparati conformi alla Direttiva 2014/90/UE**.

Il Ministero ricorda che, a partire dalla data del 19 giugno 2018, gli equipaggiamenti da installare a bordo delle unità nazionali, soggette a convenzioni internazionali, dovranno rispondere ai requisiti ed alle norme di prova di cui al Regolamento di esecuzione UE 2018/773 del 15 maggio 2018

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare e del suo allegato clicca qui.](#)

**19)** La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nella riunione del 26 luglio scorso, ha preso atto del **calendario fieristico relativo al 2019**: un programma che parte con poco meno di 200 **manifestazioni fieristiche internazionali** e di 224 **nazionali** che si tengono in Italia.

Il "**programma annuale**" è un file excel (suscettibile di possibili aggiornamenti) che riporta l'elenco delle manifestazioni suddiviso in un due fogli: uno relativo agli eventi a valenza nazionale e l'altro dedicato alle fiere internazionali. I diversi eventi sono identificabili anche per settori merceologici, attraverso i seguenti codici numerici:

LINK:

[Per scaricare il testo del calendario fieristico 2019 clicca qui.](#)

**20)** È in **consultazione pubblica, fino al 28 settembre 2018**, al fine di acquisire osservazioni e commenti da parte di cittadini, operatori economici, associazioni di categoria, ordini professionali ed esperti del settore, lo **schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/822/UE del 25 maggio 2018** in tema di norme e procedure relative allo **scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri** soggetti all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate con le altre autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati.

Secondo lo schema di Decreto legislativo di attuazione della direttiva 2018/822/UE del 25 maggio 2018 **sono tenuti all'obbligo di comunicazione** del meccanismo transfrontaliero all'Agenzia delle Entrate gli **intermediari**, soggetti che mettono a disposizione ai fini dell'attuazione un meccanismo transfrontaliero da comunicare o ne gestiscono l'attuazione o che direttamente o attraverso altri soggetti, svolgono un'attività di assistenza o consulenza ai fini dell'attuazione del meccanismo transfrontaliero da comunicare e i **contribuenti**.

Nel caso di presenza di più intermediari, l'obbligo di comunicazione delle relative informazioni spetta ad ognuno dei soggetti coinvolti.

LINK:

[Per accedere alla consultazione e scaricare il testo dello schema di decreto legislativo clicca qui.](#)

**21)** Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha comunicato che **a partire dal 24 luglio 2018** sono stati rilasciati e progressivamente messi in linea, **8 nuovi moduli formativi validi ai fini del completamento dell'obbligo formativo per gli anni 2017 e 2018**.

I contenuti formativi sono fruibili sulla piattaforma per la formazione a distanza accessibile tramite l'Area riservata del portale dedicato alla Revisione legale.

LINK:

[Per accedere alla sezione dedicata alla Revisione legale e accedere all'Area riservata clicca qui.](#)

## Lo sapevi che ...

### ... E' IN CORSO UN SONDAGGIO LANCIATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA SULLA POSSIBILE **ABOLIZIONE O MODIFICA DELLA NORMATIVA CHE REGOLA L'ORA LEGALE ?**

In seguito a una serie di richieste giunte da cittadini, dal Parlamento europeo e da alcuni Stati membri dell'UE, **la Commissione ha deciso di verificare il funzionamento delle attuali disposizioni relative all'ora legale e di valutare se sia opportuno modificarle.**

A tal fine la Commissione intende **raccogliere i punti di vista dei cittadini europei, delle parti interessate e degli Stati membri sulle attuali disposizioni dell'UE relative all'ora legale e su eventuali modifiche di tali disposizioni.**

**1)** A **gennaio del 2018** è stata presentata una **proposta di risoluzione** - sottoscritta dall'onorevole Karima Delli (deputata francese del gruppo Ale e presidente della Commissione per i trasporti e il turismo) e sostenuta da un variegato fronte di eurodeputati del Nord, Centro ed Est Europa di tutti gli schieramenti politici - con la quale si chiedeva di interrompere l'attuale cambiamento semestrale dell'ora, o più semplicemente, di **abolire l'ora legale**.

I promotori dell'iniziativa chiedevano alla Commissione di «**condurre una valutazione approfondita**» della direttiva comunitaria sull'ora legale. Il cambio di orario due volte l'anno, a ottobre e a marzo, oltre che essere «scomodo», può provocare anche «danni sulla salute dei cittadini» che, costretti a spostare in avanti o

indietro di un'ora delle lancette dell'orologio, «possono provare malessere, stanchezza e irritabilità», spiegano gli eurodeputati.

In Finlandia, una commissione parlamentare ha chiesto l'abolizione dell'ora legale partendo da 70mila firme raccolte da un cittadino. «*Turbare due volte all'anno l'orologio interno degli individui porta danni alla salute*», ha detto la finlandese Heidi Hautala, citando decine di studi scientifici (anche se non c'è ancora una bibliografia univoca sui presunti danni apportati da questa pratica a uomini e animali).

C'è anche chi, come Anne Berber, ha chiesto che venga lasciata a ogni singolo Paese la facoltà di poter decidere come comportarsi.

L'**8 febbraio** dello stesso anno, la risoluzione presentata nel corso della sessione plenaria dell'Europarlamento in corso a Strasburgo è uscita **fortemente ridimensionata**.

Approvata con 384 voti a favore e 153 contrari, la **risoluzione non chiede più l'abolizione del cambio d'orario**, ma «*invita la Commissione a condurre una valutazione approfondita della direttiva 2000/84/Ce, che dal 2001 disciplina il passaggio tra ora solare e ora legale e «se necessario a formulare una proposta di revisione*».

In sostanza, non si chiede più alla Commissione UE di proporre l'abolizione del «cambiamento semestrale», ma solo di studiare la questione, e, «eventualmente proporre una modifica» della direttiva Ue del 2000, che regola l'alternanza tra ora legale e solare.

## **2) La Commissione Europea punta a voler eliminare l'ora legale?.**

Proprio su questo argomento, la Commissione, il **4 luglio 2018**, ha deciso di **lanciare un sondaggio pubblico** per capire cosa pensano i cittadini europei della possibilità di modificare l'attuale regolamento che prevede il cambio dell'ora due volte all'anno. Un'iniziativa nata in risposta ad una serie di richieste giunte da cittadini, dal Parlamento europeo e da alcuni Stati membri dell'Unione Europea.

Tutti i **cittadini europei**, dunque, avranno tempo sino al prossimo **16 agosto** per rispondere a questo sondaggio che banalmente chiede se si vuole mantenere l'ora legale oppure no.

L'iniziativa interessa l'intera Europa in quanto se si dovesse decidere di modificare l'attuale regolamento dell'ora legale, la modifica coinvolgerebbe tutti i Paesi membri.

La Commissione Europea, infatti, punta ad armonizzare il regolamento all'interno di tutta l'Europa perché eventuali modifiche sono in alcuni Paesi non sarebbero positive per il mercato unico.

La **Commissione Europea** ha, dunque, finalmente deciso di risolvere un problema di cui si discute già da parecchio tempo.

Per i 28 Paesi europei che utilizzano l'ora legale, gli orologi vanno avanti di un'ora in estate e tornano indietro di un'ora in inverno. Un sistema reso obbligatorio in ogni stato europeo dalla **Direttiva 2000/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 gennaio 2001**, concernente le disposizioni relative all'ora legale.

L'ora legale nasce per **esigenze di risparmio energetico** per poter sfruttare adeguatamente il maggior numero di ore di irraggiamento solare del periodo estivo. Tuttavia, oggi, il costo dell'energia elettrica è molto diminuito e **non si vive nessuna crisi energetica**. Inoltre, anche i consumi di energia sono **calati sensibilmente** e quindi l'utilizzo dell'ora legale non avrebbe molto più senso.

In particolare, a spingere verso l'abolizione dell'ora legale ci sarebbero i **finlandesi** che di recente hanno lanciato una petizione per la sua abolizione che ha trovato largo consenso. Ovviamente, la Finlandia non può modificare da sola la legge ma dovrà convincere tutto il resto dell'Europa.

Dunque, il sondaggio servirà alla Commissione Europea per capire che strada intraprendere.

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di risoluzione presentata il 29 gennaio 2018 clicca qui](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della Direttiva 2000/84/CE clicca qui](#)

LINK:

[Per accedere al sondaggio clicca qui](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 14 AL 31 LUGLIO 2018)**

**1) Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto 4 maggio 2018:** Modalità applicative del contributo, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. (Decreto n. 56/2018). (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 20 aprile 2018:** Modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di autotrasporto per l'annualità 2018. (Decreto n. 56/2018). (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**3) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Decreto 5 luglio 2018:** Disposizioni di attuazione delle misure incentivanti di cui al decreto 20 aprile 2018. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**4) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 21 maggio 2018:** Assegnazione di risorse finanziarie del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» 2014-2020 FESR agli interventi per le aree di crisi industriale, ai contratti di sviluppo e al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. (Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**5) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Decreto 28 giugno 2018:** Proroga dei termini per l'accesso al fondo Kyoto per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici. (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**6) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 9 marzo 2018:** Intervento agevolativo a sostegno della realizzazione nelle regioni meno sviluppate di programmi di investimento innovativi coerenti con il Piano nazionale Impresa 4.0, diretti a favorire la transizione delle piccole e medie imprese verso la «Fabbrica intelligente». (Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**7) Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Decreto 7 giugno 2018:** Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. (Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**8) Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Delibera 28 febbraio 2018:** Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. Piano operativo sport e periferie (articolo 1, comma 703, lettera c) della legge n. 190/2014). (Delibera n. 16/2018). (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2018).



LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

**9) Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni - Provvedimento 3 luglio 2018:** Disposizioni in materia di sistema di governo societario di cui al Titolo III (esercizio dell'attività assicurativa) e in particolare al Capo I (disposizioni generali), articoli 29-bis, 30, 30-bis, 30-quater, 30-quinques, 30-sexies, 30-septies, nonché di cui al Titolo XV (vigilanza sul gruppo), e in particolare al Capo III (strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-bis (sistema di governo societario del gruppo), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private - modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, conseguente all'attuazione nazionale delle linee guida emanate da EIOPA sul sistema di governo societario. (Regolamento n. 38). (Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**10) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 maggio 2018, n. 90:** Regolamento recante le modalità ed i criteri per la concessione d'incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, in attuazione dell'articolo 57-bis, comma 1 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 24 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**11) Decreto-Legge 25 luglio 2018, n. 91:** Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 25 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge clicca qui.](#)

**12) Ministero della Giustizia - Decreto 4 luglio 2018:** Adeguamento degli importi del diritto di copia e di certificato ai sensi dell'articolo 274 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**13) Ministero dello sviluppo economico - Decreto 10 luglio 2018:** Aggiornamento annuale del contributo che i mediatori di assicurazione e riassicurazione devono versare al Fondo di garanzia. (Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**14) Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - Decreto 8 maggio 2018:** Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche. (Gazzetta Ufficiale n. 173 del 27 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

**15) Legge 27 luglio 2018, n. 93:** Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. (Gazzetta Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione clicca qui.](#)

**RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE**  
**UNIONE EUROPEA**  
***I provvedimenti scelti per voi***  
**(DAL 14 AL 31 LUGLIO 2018)**

**1) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1023 della Commissione del 23 luglio 2018**, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 187/1 del 24 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

**2) Regolamento delegato (UE) 2018/1063 della Commissione del 16 maggio 2018**, che modifica e rettifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 192/1 del 30 luglio 2018).

LINK:

[Per scaricare il testo del regolamento clicca qui.](#)

Anche sotto l'ombrellone non dimenticare  
un antico monito giapponese:

**Se non è tuo, non prenderlo.**  
**Se non è giusto, non farlo.**  
**Se non è vero, non dirlo.**  
**SE NON LO SAI, STAI ZITTO !**